

Delibera n° 1687

Estratto del processo verbale della seduta del
8 novembre 2021

oggetto:

DL 41/2021, ART 2 COORDINATO CON LEGGE DI CONVERSIONE 69/2021 RECANTE "MISURE URGENTI IN MATERIA DI SOSTEGNO ALLE IMPRESE E AGLI OPERATORI ECONOMICI, DI LAVORO, SALUTE E SERVIZI TERRITORIALI, CONNESSE ALL'EMERGENZA DA COVID-19" - RISTORI AI MAESTRI E ALLE SCUOLE DI SCI DEL FRIULI VENEZIA GIULIA. DEFINIZIONE CRITERI DI RIPARTIZIONE.

Massimiliano FEDRIGA	Presidente	presente
Riccardo RICCARDI	Vice Presidente	presente
Sergio Emidio BINI	Assessore	presente
Sebastiano CALLARI	Assessore	assente
Tiziana GIBELLI	Assessore	presente
Graziano PIZZIMENTI	Assessore	presente
Pierpaolo ROBERTI	Assessore	presente
Alessia ROSOLEN	Assessore	presente
Fabio SCOCCIMARRO	Assessore	presente
Stefano ZANNIER	Assessore	presente
Barbara ZILLI	Assessore	presente

Gianni CORTIULA Segretario generale

In riferimento all'oggetto, la Giunta Regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

RICHIAMATI i provvedimenti concernenti le misure per il contrasto alla diffusione del COVID-19, a partire dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, con il quale è stata disposta a far tempo dalla stessa data dell'8 marzo 2020 la chiusura degli impianti nei comprensori sciistici, e considerato che la perdurante situazione di emergenza sanitaria ha determinato la mancata apertura al pubblico per tutta la stagione sciistica invernale 2020-2021;

VISTO il Decreto-Legge 22 marzo 2021, n.41 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n.69 recante *“Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese ed agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali connesse all'emergenza COVID-19”* che, all'articolo 2, comma 1, istituisce nello stato di previsione del Ministero del Turismo un fondo con una dotazione pari a 700 milioni di euro per l'anno 2021, destinato alla concessione di contributi in favore di soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nei comuni ubicati all'interno di comprensori sciistici;

RICHIAMATO, in particolare, l'art.2, del sopra citato Decreto legge 22 marzo 2021, n. 41 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n.69, che:

- al comma 2, lettera b) stabilisce che *“40 milioni di euro sono erogati in favore dei maestri di sci iscritti negli appositi albi professionali e delle scuole presso le quali i medesimi maestri di sci risultano operanti. Gli importi di cui alla presente lettera b) sono distribuiti alle singole regioni e province autonome con decreto del Ministero del turismo di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, in base al numero degli iscritti nei rispettivi albi professionali alla data del 14 febbraio 2021. Le regioni e province autonome provvedono con proprio provvedimento a definire criteri e modalità di assegnazione ai beneficiari”*;
- al comma 3 stabilisce che *“ai fini dell'attuazione del comma 2, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 7, primo periodo”* e che, pertanto, il contributo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n.917 e non concorre alla formazione del valore della produzione netta, di cui al D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.446, ed inoltre che il contributo di cui al comma 2, lettera b), in favore dei maestri di sci non è cumulabile con le indennità di cui all'articolo 10 (*Indennità una tantum per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e dello sport*);
- al comma 4 stabilisce che tali contributi sono riconosciuti ed erogati in conformità al «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», di cui alla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863, e successive modificazioni;

VISTO il documento n.21/45/CR7/C16 del 15 aprile 2021 della Conferenza delle Regioni *“Proposta politica di riparto delle risorse del fondo istituito ai sensi dell'art.2 del DL Sostegni – DL 41/2021, recante “misure di sostegno ai comuni a vocazione montana appartenenti a comprensori sciistici”*, al fine di agevolare e rendere concreta l'assegnazione delle risorse in tempi rapidi e certi, in merito ai 40 milioni di euro in favore dei Maestri di Sci;

VISTA la nota del 27 aprile 2021, prot. Col.Naz. 91/21 GC/ma e AMSI 23/21 GC_MA/ma, con la quale il Collegio Nazionale Maestri di Sci e l'Associazione Maestri di sci italiani hanno condiviso il prospetto di suddivisione del contributo destinato ai maestri di sci in base all'ultimo rilevamento ufficiale degli iscritti negli albi professionali regionali e provinciali al 30 giugno 2020, e considerato che con nota del 1° luglio 2021 prot.n.0000129 il Collegio Nazionale Maestri di Sci ha precisato, che il numero di maestri di sci è rilevato al 30 giugno di ogni anno e che tale numero, così determinato, resta invariato per tutto l'anno successivo e, quindi, era in corso di validità al 14 febbraio 2021;

VISTO il D.M. n.1313 dd.28.07.2021 che definisce le disposizioni applicative per la distribuzione alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano della somma di 40 milioni di euro, facente parte delle risorse stanziare sul fondo istituito dall'articolo 2 del Decreto legge n.41/2021, convertito con modificazioni dalla legge 21 Maggio 2021 n.69, destinata, ai sensi del comma 2 lettera b, del citato articolo, ai maestri sci e alle scuole presso le quali i medesimi operano, tenuto conto del numero degli iscritti negli Albi professionali regionali e provinciali alla data del 14 febbraio 2021;

VISTA la Tabella A, allegata al D.M. n.1313 dd.28.07.2021 che stabilisce, pertanto, l'assegnazione alla Regione

Friuli Venezia Giulia della somma complessiva di euro 1.348.373,56;

RILEVATO che le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono con proprio provvedimento a definire criteri e modalità di assegnazione dei contributi ai beneficiari;

RITENUTO di procedere, in attuazione del citato articolo 2, comma 2, lettera b), del Decreto legge 22 marzo 2021, n.41, come convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n.69, alla distribuzione delle risorse del fondo, nella misura di euro 1.348.373,56, ai maestri di sci iscritti all'Albo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e alle scuole di sci autorizzate, presso le quali gli stessi operano;

VISTO l'articolo 134, comma 1 della L.R. n.2/2002 con cui è stabilito che *"Ai fini dell'esercizio coordinato delle attività di insegnamento delle tecniche sciistiche, è autorizzata l'apertura di scuole di sci"*;

VISTO l'articolo 134, comma 2 della L.R. n.2/2002 che stabilisce che *"La scuola di sci autorizzata viene iscritta nell'elenco regionale delle scuole di sci, tenuto dal Collegio dei maestri di sci e l'iscrizione nell'elenco regionale autorizza l'uso della denominazione Scuola di sci autorizzata del Friuli Venezia Giulia"*;

RILEVATO che nella Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia le undici scuole di sci autorizzate nell'anno 2020-2021 sono:

1. Scuola sci Aurisina – decreto numero 4008/PRODRAF/2014;
2. Scuola sci Aviano Piancavallo – decreto numero 4001/PRODRAF/2014;
3. Scuola sci Carnia – decreto numero 3999/PRODRAF/2014;
4. Scuola sci Evolution 3 Lands – decreto numero 4007/PRODRAF/2014;
5. Scuola sci Fondo Camporosso – decreto numero 4005/PRODRAF/2014;
6. Scuola sci Fondo Valcanale – decreto numero 4006/PRODRAF/2014;
7. Scuola sci Forni di Sopra – decreto numero 3997/PRODRAF/2014;
8. Scuola sci Piancavallo – decreto numero 4002/PRODRAF/2014;
9. Scuola sci Ski Academy Zoncolan – decreto numero 4000/PRODRAF/2014;
10. Scuola sci Tarvisio – Sella Nevea – decreto numero 4004/PRODRAF/2014, confermato con decreto numero 2562/PROTUR dd. 21/10/2021 a seguito dell'operazione di fusione per incorporazione intervenuta con effetti dal 1.1.2020 tra la Scuola di sci Tarvisio e la ex Scuola di Sci Sella Nevea già autorizzata con decreto numero 4003/PRODRAF/2014;
11. Scuola sci Sappada – decreto numero 4343/PROTUR/2018;

VISTA la nota del Collegio regionale dei maestri di sci del Friuli Venezia Giulia prot.n. PROTUR-GEN-2021-0031634-A-A dd.8.10.2021 con cui, a seguito della riunione tenutasi con gli uffici regionali, comunica la proposta dei criteri di ripartizione per la distribuzione delle risorse destinate ai maestri di sci ed alle scuole di sci della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, conformi alle linee guida del Collegio nazionale dei maestri di sci;

VISTA la nota pervenuta in data 27.10.2021, assunta al protocollo n. PROTUR-GEN-2021-0033148-A-A dd. 02.11.2021 trasmessa dal Collegio regionale dei maestri di sci del Friuli Venezia Giulia ad integrazione della precedente dd. 08.10.2021;

VISTA la Legge n.241/1990 che, all'art. 12, che recita: *"La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi"*;

VISTI:

–l'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea ai sensi del quale possono considerarsi compatibili con il mercato interno gli aiuti destinati a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro;

–la Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del

trattato sul funzionamento dell'Unione europea (2016/C 262/01);

– la Comunicazione della Commissione sul Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 – C(2020) 1863 final - del 19.3.2020 e ss.mm.ii.;

– la Comunicazione della Commissione Europea C(2020) 4509 final - del 29.6.2020 “Terza modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuti di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19”;

– la Comunicazione C(2021)34/06 del 1° febbraio 2021 con cui la Commissione ha adottato la quinta modifica del Quadro Temporaneo, prorogando ulteriormente fino al 31 dicembre 2021 la validità del Quadro temporaneo e, innalzando a 1.800.000,00 euro per beneficiario, al lordo di oneri e imposte, per ogni impresa sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali, di cui alla sezione 3.1 del “Quadro temporaneo”;

DATO ATTO che il Regime Quadro della disciplina degli aiuti di Stato, contenuto nel D.L. 19 maggio 2020, n.34 consente a Regioni, Province autonome, Enti territoriali e Camere di Commercio l'adozione di misure di aiuto in conformità alla Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", volta a garantire che le imprese dispongano di liquidità sufficiente e di preservare la continuità dell'attività economica durante e dopo l'epidemia e prevede la possibilità di concedere aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali, garanzie sui prestiti alle imprese, tassi d'interesse agevolati per i prestiti alle imprese;

ATTESO che i contributi in oggetto sono concessi in applicazione della sezione 3.1. (Aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali) del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 di cui alla comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final del 19 marzo 2020 che prevede che “aiuti temporanei di importo limitato alle imprese che si trovano di fronte a un'improvvisa carenza o addirittura indisponibilità di liquidità possono costituire una soluzione adeguata, necessaria e mirata nelle attuali circostanze” e che pertanto la Commissione considererà tali aiuti di Stato compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE, purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a) l'importo complessivo dell'aiuto non supera 1,8 milioni di EUR per impresa. L'aiuto può essere concesso sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o in altre forme, quali anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti e partecipazioni, a condizione che il valore nominale totale di tali misure rimanga al di sotto del massimale di 1,8 milioni EUR per impresa; tutti i valori utilizzati devono essere al lordo di qualsiasi imposta o altro onere;

b) l'aiuto è concesso sulla base di un regime con budget previsionale;

c) l'aiuto può essere concesso a imprese che non erano in difficoltà (ai sensi del regolamento generale di esenzione per categoria¹⁵) al 31 dicembre 2019; può essere concesso a imprese che non erano in difficoltà al 31 dicembre 2019 e/o che hanno incontrato difficoltà o si sono trovate in una situazione di difficoltà successivamente, a seguito dell'epidemia di COVID-19;

c-bis) in deroga a quanto precede, gli aiuti possono essere concessi alle microimprese o alle piccole imprese (ai sensi dell'allegato I del regolamento generale di esenzione per categoria) che risultavano già in difficoltà al 31 dicembre 2019, purché non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio¹⁷ o aiuti per la ristrutturazione;

d) l'aiuto è concesso entro e non oltre il 31 dicembre 2021;

e) gli aiuti concessi a imprese operanti nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli sono subordinati al fatto di non venire parzialmente o interamente trasferiti a produttori primari e non sono fissati in base al prezzo o al quantitativo dei prodotti immessi sul mercato dalle imprese interessate o acquistati da produttori primari, a meno che, in quest'ultimo caso, i prodotti non siano stati immessi sul mercato o siano stati utilizzati per scopi non alimentari, quali la distillazione, la metanizzazione o il compostaggio, da parte delle imprese interessate;

STABILITO che tali aiuti, concessi sotto forma di sovvenzione a fondo perduto:

– sono concessi entro e non oltre il 31 dicembre 2021, salvo proroghe del “Quadro temporaneo per le misure

di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e del relativo aiuto;

- possono essere cumulati con aiuti concessi sul Quadro Temporaneo, con aiuti previsti dai Regolamenti "de minimis" o dai Regolamenti di esenzione per categoria, a condizione che siano rispettate le disposizioni e le norme sul cumulo degli aiuti inquadri in predetti regimi;
- possono essere concessi ed erogati ad imprese che sono destinatarie di ingiunzioni di recupero pendente per effetto di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del Reg. UE 1589/2015 in quanto hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi del Regolamento UE 1589/2015 attivando la compensazione di cui all'art. 53 del D.L. 19 maggio 2020, n.34;
- non possono essere concessi alle imprese che erano già in difficoltà ai sensi dell'articolo 2, punto 18 del Regolamento UE 651/2014 alla data del 31 dicembre 2019 ove applicabile;
- nel caso delle microimprese e piccole imprese che fossero in difficoltà alla data del 31 dicembre 2019, di non essere soggette a procedure concorsuali per insolvenza, di non aver ricevuto aiuti per il salvataggio (salvo che al momento della concessione dell'aiuto abbiano rimborsato il prestito o abbiano revocato la garanzia), o per la ristrutturazione (salvo che al momento della concessione dell'aiuto non siano più soggette al piano di ristrutturazione);

DATO ATTO che i beneficiari dovranno sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del D.P.R. n.445/2000 che attesti di non essersi trovate in difficoltà al 31.12.2019 ai sensi della definizione di cui all'articolo 2 punto 18 del Regolamento (UE) n.651/2014 o, per le microimprese e piccole imprese che fossero in difficoltà alla data del 31 dicembre 2019, di non essere soggette a procedure concorsuali per insolvenza, di non aver ricevuto aiuti per il salvataggio (salvo che al momento della concessione dell'aiuto abbiano rimborsato il prestito o abbiano revocato la garanzia), o per la ristrutturazione (salvo che al momento della concessione dell'aiuto non siano più soggette al piano di ristrutturazione);

VERIFICATO che la registrazione del Regime Quadro della disciplina degli aiuti di Stato ex art.8 del D.M. 115/2017 per l'aiuto SA.62495 è stata effettuata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed è certificata con l'attribuzione del "Codice Aiuto RNA – CAR" n.17496;

RITENUTO di sostenere, ai sensi del DL 41/2021 e s.m.i. i maestri di sci di tutte le discipline iscritti al relativo Albo regionale e le Scuole di Sci operanti in Friuli Venezia Giulia, per il sostegno delle spese di gestione, in ragione delle difficoltà economiche derivate dalla situazione causata dalla emergenza sanitaria COVID-19 atteso che il settore degli sport di montagna è stato uno dei settori più colpiti dalla grave crisi economica derivante dall'emergenza sanitaria, che ha di fatto vanificato, nella stagione sciistica 2020-2021 con la chiusura al pubblico dei comprensori sciistici, il regolare svolgimento della stagione invernale e, conseguentemente, ha bloccato la possibilità di lavoro per i maestri di sci e le Scuole di sci presso le quali i medesimi maestri di sci risultano operanti, creando danni economici significativi per migliaia di famiglie ed imprese;

RITENUTO, conseguentemente, di approvare i criteri per distribuzione dei sostegni, a fondo perduto, a favore delle Scuole di sci ed i Maestri di sci iscritti all'Albo della Regione Friuli Venezia Giulia come indicati nell'allegato A che forma parte integrante e sostanziale della presente delibera;

RITENUTO di demandare a un successivo decreto del Direttore centrale attività produttive e turismo la definizione dell'Avviso atto a stabilire le modalità procedurali per l'accesso alla contribuzione e la relativa liquidazione, sulla base dei criteri di cui all'allegato A;

DATO ATTO che l'Agenzia delle entrate con propria risposta n.37/2021 dd.13.01.2021, nel fornire chiarimenti a riscontro di interpello in tema di imposta di bollo su istanze per ottenimento sussidi erogati da una Regione per i soggetti danneggiati dall'emergenza da Covid-19, conferma che ai fini della regolarità fiscale della domanda il richiedente non deve più ottemperare all'imposta di bollo di euro 16,00 prima della presentazione della domanda, in quanto si conferma che la domanda prevista per ottenere tali contributi possa rientrare nel campo di applicazione dell'articolo 8 della Tabella - allegato B - al D.P.R. n. 642 del 1972 ed in particolare tra le "domande per il conseguimento di sussidi";

CONFERMATO quindi che le domande presentate a valere sulla predetta linea contributiva saranno esenti

dall'imposta di bollo;

PRESO ATTO che ad oggi a valere sul capitolo 40580/S di competenza della Direzione centrale attività produttive e turismo che le risorse disponibili per i contributi in oggetto ammontano a euro 1.348.373,56 come stanziati;

CONFERMATO che, per garantire l'immediata fruibilità degli incentivi, questi sono erogati a fondo perduto;

VISTA la legge regionale 30 dicembre 2020, n.25 (*Legge collegata alla manovra di bilancio 2021-2023*);

VISTA la legge regionale 30 dicembre 2020, n.26 (*Legge di stabilità 2021*);

VISTA la legge regionale 30 dicembre 2020, n.27 (*Bilancio di previsione per gli anni 2021-2023*);

VISTO il Bilancio Finanziario Gestionale 2021 approvato con D.G.R. n.2026 dd.30.12.2020, e successive variazioni;

VISTO il D.P.Reg. n.0277/Pres. dd.27.8.2004 (*Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali*);

RAVVISATO di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale della Regione;

SU PROPOSTA dell'Assessore regionale alle attività produttive e turismo,

LA GIUNTA REGIONALE all'unanimità

DELIBERA

- 1.** di approvare i "Criteri per l'erogazione di contributi in favore di maestri di sci e delle scuole di sci colpiti dalla crisi da Covid-19, a causa della mancata apertura al pubblico dei comprensori sciistici nella stagione sciistica invernale 2020/2021, decreto legge 22 marzo 2021, n.41 (art. 2, comma 2, lettera b) convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n.69", indicati nell'allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2.** di dare atto che i contributi di cui al decreto legge 22 marzo 2021, n.41 (art. 2, comma 2, lettera b) convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n.69 saranno riconosciuti ed erogati in conformità al "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", di cui alla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863, e successive modificazioni, in applicazione della sezione 3.1. (Aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali);
- 3.** di dare atto che i contributi di cui al punto 1 saranno riconosciuti ed erogati nel rispetto del divieto di cumulo con le indennità a favore dei lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e dello sport, di cui all'articolo 10 del D.L. 22 marzo 2021, n.41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n.69, così come stabilito dall'articolo 2, comma 3 del medesimo Decreto-Legge;
- 4.** di demandare a un successivo decreto del Direttore centrale attività produttive e turismo la definizione e la pubblicazione dell'Avviso che definisca modalità procedurali per l'accesso alla contribuzione e la relativa liquidazione, sulla base dei requisiti di ammissibilità e dei criteri di cui all'allegato A.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

Criteri per l'erogazione di contributi in favore di maestri di sci e delle scuole di sci colpiti dalla crisi da Covid-19, a causa della mancata apertura al pubblico dei comprensori sciistici nella stagione sciistica invernale 2020/2021, decreto legge 22 marzo 2021, n.41 (art. 2, comma 2, lettera b) convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n.69

I soggetti beneficiari:

1. maestri di sci di tutte le discipline iscritti, alla data del 31 marzo.2021, all'Albo della Regione Friuli Venezia Giulia tenuto dal Collegio regionale del Friuli Venezia Giulia indipendentemente dal luogo di residenza;
2. Scuole di sci operanti in Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia regolarmente autorizzate all'esercizio per l'anno 2020.

Criteri per l'erogazione

MAESTRI DI SCI – soggetti di cui al punto 1	
Quota stanziamento dedicata	fino a un massimo di € 1.140.000,00
Contributo fisso	€ 500,00
Contributo variabile	35% del reddito dichiarato in domanda. Il richiedente dovrà tenere conto del migliore tra i redditi riconducibili all'attività di maestro di sci degli anni 2018-2019-2020. Qualora lo stanziamento disponibile, tolta la quota dei contributi fissi, non sia sufficiente a soddisfare tutti i richiedenti, la stessa sarà ripartita proporzionalmente secondo la seguente formula: $\frac{\text{Reddito del singolo richiedente}}{\text{Somma totale dei redditi dichiarati nelle domande pervenute}} \times (\text{€ 1.140.000} - \text{totale contributi fissi per le domande pervenute})$
Reddito	Il reddito da dichiarare in domanda e sul quale viene calcolato il contributo variabile è: <ul style="list-style-type: none"> • per i soci delle Scuole di Sci autorizzate dalla Regione Friuli Venezia Giulia: comprovato da quadro RH della dichiarazione dei redditi e certificazione unica per i soci dipendenti. Dovrà essere indicata la sola parte riferita all'attività di maestro di sci; • per i professionisti individuali con partita IVA: comprovato dal quadro RE o LM della dichiarazione dei redditi. Dovrà essere indicata la sola parte riferita all'attività di maestro di sci.

SCUOLE DI SCI – soggetti di cui al punto 2	
Quota stanziamento dedicata	Parte fissa: € 208.373,56 Parte variabile: determinata dall'eventuale rimanenza dello stanziamento per i maestri di sci.
Contributo	Lo stanziamento complessivo è ripartito in proporzione al reddito dichiarato in domanda secondo la seguente formula: $\frac{\text{Reddito della singola scuola}}{\text{Somma totale dei redditi dichiarati nelle domande pervenute}} \times \text{Stanziamento (€ 208.373,56 + parte variabile)}$

	La scuola dovrà tenere conto del migliore tra i redditi degli anni 2018-2019-2020. Alla Scuola sci Tarvisio – Sella Nevea, ai fini del calcolo del reddito 2019 è consentito computare i redditi dell'ex Scuola di Sci Sella Nevea.
Reddito	Il reddito da dichiarare in domanda e sul quale viene calcolato il contributo variabile è: <ul style="list-style-type: none"> • per le associazioni tra liberi professionisti: comprovato dal quadro RE2 della dichiarazione dei redditi; • negli altri casi: dal bilancio regolarmente depositato.

I contributi possono essere cumulati con aiuti concessi sul Quadro Temporaneo, con aiuti previsti dai Regolamenti "de minimis" o dai Regolamenti di esenzione per categoria, a condizione che siano rispettate le disposizioni e le norme sul cumulo degli aiuti inquadri in predetti regimi.

I contributi non possono essere cumulati con le indennità a favore dei lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e dello sport, di cui all'articolo 10 del D.L. 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, così come stabilito dall'articolo 2, comma 3 del medesimo Decreto-Legge.

In ogni caso il totale del presente contributo e degli ulteriori contributi ricevuti dal beneficiario per le medesime finalità, a ristoro delle perdite subite a seguito della pandemia da Covid19 (anche con riferimento ai ristori regionali), non può superare il miglior reddito tra gli anni 2018-2019-2020. Tale principio non opera per i maestri di sci iscritti all'albo nel periodo 01/01/2021 -31/03/2021.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE